



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ZANETTA, SANTINI, CARRARA, BUTTI, PALMIZIO, FLUTTERO, Giancarlo SERAFINI, Nicola DI GIROLAMO e MUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2008**

Norme in materia di ricalcolo delle pensioni svizzere per i lavoratori frontalieri

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende risolvere il complesso problema riguardante il ricalcolo delle pensioni svizzere per i lavoratori frontalieri.

Il termine frontaliere, che designa quel lavoratore che quotidianamente attraversa una frontiera tra Stati per recarsi dal proprio domicilio al posto di lavoro, è un termine più recente del fenomeno cui si riferisce, che esiste invece da tempo; esso divenne davvero di uso comune dopo che la polizia degli stranieri varò norme specifiche per la categoria, quando cioè, a partire dagli anni 1950-60, il flusso dei frontalieri si fece massiccio (migrazioni).

Si definiscono lavoratori frontalieri i cittadini italiani che, pur mantenendo la propria residenza in Italia, prestano attività lavorativa all'estero, vicino ai confini.

Ciò che distingue il lavoratore frontaliere dal tradizionale lavoratore migrante è il fatto di essere residente in uno Stato e di lavorare in un altro. Mentre il secondo lascia il suo paese di origine, con o senza la sua famiglia, per abitare e lavorare in un paese diverso dal suo, il frontaliere ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.

In virtù della normativa comunitaria, l'espressione «lavoratore frontaliere» designa qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale) (articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004).

I lavoratori frontalieri che vivono e lavorano nell'Unione europea, godono del principio della non discriminazione e del pari trat-

tamento per quanto riguarda, ad esempio, la retribuzione, i termini di licenziamento o la reintegrazione professionale, nel caso qualcuno sia colpito dalla disoccupazione.

Come emerge da uno studio effettuato dal Parlamento europeo, il fenomeno dei lavoratori frontalieri coinvolge l'intera area dell'Unione europea. Nel nostro Paese, in particolare, il lavoro frontaliere costituisce una risorsa economica, sociale ed umana, di grande importanza: di qui l'esigenza di compensare la difformità di trattamento in materia di pensione.

La principale normativa di riferimento, per ciò che concerne le pensioni dei frontalieri, è rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ed in particolare l'articolo 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

In riferimento agli accordi bilaterali, l'articolo 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera (relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962), ratificato dalla legge 18 maggio 1973, n. 283, prevedeva che i cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurativo in caso di vecchiaia (o di anzianità) secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera.

In base a tale normativa, l'INPS, per coloro che hanno lasciato la Svizzera e sono andati in pensione tramite il trasferimento dei contributi elvetici in Italia (fino al 30 giugno 2002), aveva liquidato le prestazioni pensionistiche degli emigrati i quali avevano

trasferito i contributi in Italia, prendendo a riferimento come base di calcolo la retribuzione percepita in Svizzera, ma successivamente riparametrata sulla base dell'aliquota contributiva svizzera molto più bassa rispetto a quella applicata in Italia (nel 2006 l'8 per cento contro il 32,7 per cento), con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile (era un meccanismo ovviamente volto a ridimensionare le retribuzioni svizzere più elevate di quelle italiane e quindi l'importo delle pensioni).

Il 6 marzo 2004, con una rivoluzionaria sentenza, la Corte di cassazione (sentenza n. 4623 del 2004 e sentenze n. 20731 del 2004, 7455 del 2005) stabilì che, per i lavoratori italiani che hanno lavorato in Svizzera e sono andati in pensione prima del 2002, «la pensione va ricalcolata applicando le norme attualmente in vigore in Italia che prevedono nessun criterio di riparametrizzazione delle retribuzioni pensionabili sulla base dell'entità della contribuzione versata».

La sentenza n. 4623 del 2004 dando ragione ad un lavoratore *ex* emigrato di Bergamo che aveva contestato all'INPS il criterio con il quale l'Istituto previdenziale italiano aveva utilizzato la sua contribuzione elvetica per il calcolo della sua pensione di anzianità, stabilì, quindi, che le pensioni INPS ottenute con il trasferimento dei contributi dalla Svizzera, che si collocano immediatamente prima del pensionamento, debbano essere ricalcolate secondo parametri più favorevoli.

In estrema sintesi la sentenza citata obbligava l'INPS a ricalcolare la pensione di questo *ex* emigrato in Svizzera sulla base della retribuzione da lui effettivamente percepita in Svizzera negli ultimi cinque anni di lavoro precedenti il pensionamento, diversamente da quanto veniva fatto dall'INPS che, invece, riparametrava tale retribuzione tenendo conto della diversa aliquota contributiva elvetica ed italiana.

A fronte di decine di migliaia di potenziali ricorsi e di elevatissimi oneri finanziari a ca-

rico delle Casse dell'INPS, e della probabile mancanza di copertura finanziaria, le autorità competenti ed il legislatore hanno deciso di emanare una disposizione tendente al superamento del contenzioso.

Successivamente, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è stata inserita una norma interpretativa (articolo 1, comma 777) che, praticamente, riconosce come corretto il calcolo della contribuzione elvetica utilizzato dall'INPS prima della sentenza della Corte di cassazione, bloccando, così, tutti i ricorsi pendenti contro l'INPS, da parte di tutti gli *ex* emigrati, che avevano richiesto il ricalcolo della pensione.

L'articolo 1, comma 777, interpreta con efficacia retroattiva l'articolo del 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. L'INPS liquida le prestazioni pensionistiche di questi lavoratori prendendo a riferimento come base di calcolo la retribuzione percepita in Svizzera, ma riparametrata sulla base dell'aliquota contribuiva svizzera notevolmente più bassa rispetto a quella vigente in Italia, con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile.

La suddetta norma stabiliva, in ogni caso, che «Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge». Ciò significa che chi aveva ricevuto gli arretrati ricalcolati dall'INPS li manteneva acquisiti.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 5048 del 5 marzo 2007, ritenendo che poteva sussistere «il presupposto della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità» dell'articolo 1, comma 777, della legge finanziaria 2007, rinviò alla stessa Corte costituzionale la questione di legittimità di tale norma.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 172 depositata il 23 maggio 2008 stabilisce in pratica che le loro pensioni non potranno essere ricalcolate con il sistema più favorevole prescritto da alcune sentenze della Corte di cassazione che teneva conto

della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera e che avrebbe fatto aumentare gli importi pensionistici.

Il presente disegno di legge, che si compone di un unico articolo, ha la finalità di abrogare il comma 777 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, per evitare sia il di-

sconoscimento delle sentenze della Suprema Corte, sia l'adozione da parte dell'INPS del meccanismo di calcolo meno favorevole per i lavoratori, ripristinando, quindi, la precedente interpretazione dell'articolo 5 dando soddisfazione ai lavoratori pensionati sulla base di principi di equità e rispetto dei diritti.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. Il comma 777 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.





